

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 20

OGGETTO: il lavoro parasubordinato.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 10 ottobre 2006)

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, con cui è stata istituita presso l'Istituto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, una apposita gestione separata finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per *"soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo .. per i titolari di collaborazione coordinata e continuativa .. e per gli incarichi di vendita a domicilio.."*;

VISTE le proprie Linee di indirizzo per il piano pluriennale 2004-2007, con cui il CIV ha evidenziato come la legge n. 30/2003 e i decreti legislativi attuativi, prevedendo nuove forme di lavoro, contengano solo *"generiche norme previdenziali che necessitano di una più puntuale definizione"*;

TENUTO CONTO del Rapporto elaborato dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale dell'Istituto, avente ad oggetto *"lavoro parasubordinato dal 1996 al 2004"*;

TENUTO CONTO dei dati di bilancio dell'Istituto relativamente all'anno 2005, con particolare riferimento al risultato di esercizio e situazione patrimoniale, al numero degli iscritti ed alle spese per prestazioni;

ESAMINATA la relazione istruttoria predisposta dalle Commissioni Prestazioni ed Entrate, che fa parte integrante della presente deliberazione,

DELIBERA

di impegnare gli Organi di gestione:

1) ad adottare misure volte a:

- conoscere il tessuto economico e sociale utilizzando le informazioni rilevate dal Casellario dei lavoratori attivi, implementato mensilmente dal flusso e-mens con particolare riferimento al corretto accredito della relativa contribuzione;
- effettuare un costante monitoraggio del mercato del lavoro dei lavoratori parasubordinati che consenta l'emersione del lavoro nero e del lavoro sommerso con procedure che rendano stabili tali risultati e che si realizzino attraverso un diretto coinvolgimento delle aziende e dei relativi consulenti;
- sviluppare strumenti di intelligence frutto di incroci tra banche dati e sinergie con altri Enti;
- intensificare l'attività di vigilanza che, utilizzando le informazioni residenti sulle banche dati, ne aumenti la qualità e diminuisca la possibilità di contenzioso;

2) a fornire al CIV relazioni periodiche in merito all'esito dell'operazione di emissione degli estratti conto agli iscritti alla gestione separata e degli interventi adottati in relazione alle modifiche richieste.

Visto:
IL SEGRETARIO

(L. Neroni)

Visto:
IL PRESIDENTE

(F. Lotito)

**Commissione Prestazioni
Commissione Entrate**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: il lavoro parasubordinato - analisi e proposte.

SOMMARIO

1. PREMESSA

2. LA GESTIONE PER LA TUTELA PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI

- 2.1. Decorrenza dell'obbligo contributivo**
- 2.2. I soggetti tenuti al versamento**
- 2.3. L'importo della contribuzione**
- 2.4. Il principio di cassa**

3. GLI ASPETTI EVOLUTIVI

- 3.1. Le attività di call-center**
- 3.2. Il lavoro accessorio**

4. IL LAVORO PARASUBORDINATO DALL'ANNO 1996 ALL'ANNO 2004. I RISULTATI DELLA RICERCA

5. I DIRITTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI

- 5.1. Il conto assicurativo**
- 5.2. Le prestazioni pensionistiche**
 - 5.2.1 Il sistema di calcolo contributivo**
 - 5.2.2 Le modifiche dall'anno 2008**
 - 5.2.3 L'automaticità delle prestazioni**
 - 5.2.4 La totalizzazione dei periodi assicurativi**
 - 5.2.5 Considerazioni finali**
- 5.3. Le prestazioni temporanee a sostegno del reddito**

6. I DATI DI BILANCIO DELL'ANNO 2005

7. L'ATTIVITA' DI VIGILANZA

- 7.1 L'attività svolta nell'anno 2005**
- 7.2 Riflessioni sull'attività di vigilanza**

8. LE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE NELL'AMBITO DEL COMITATO AMMINISTRATORE

9. RIFLESSIONI SUL LAVORO PARASUBORDINATO E POSSIBILI INTERVENTI

1. PREMESSA

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha più volte posto all'attenzione dell'Istituto, delle forze sociali e delle Istituzioni l'evoluzione del lavoro parasubordinato all'interno del mondo del lavoro e della società italiana.

Ciò è avvenuto in coerenza con gli impegni assunti dal Consiglio fin dalla approvazione delle Linee di indirizzo per il piano pluriennale 2004-2007, in un quadriennio in cui l'Istituto è chiamato a *"misurarsi con gli straordinari mutamenti del panorama sociale ed economico del nostro Paese"*.

In particolare, nel paragrafo *"nuovi lavori e relative tutele"* delle Linee di indirizzo il CIV ha evidenziato come la legge n. 30/2003 e i decreti legislativi attuativi, prevedendo nuove forme di lavoro, contengano solo *"generiche norme previdenziali che necessitano di una più puntuale definizione"*.

In questo quadro, il CIV ha indicato l'obiettivo che l'Istituto dovesse collocarsi quale *"punto di riferimento privilegiato nella costruzione del sistema normativo previdenziale basato sui diritti alle prestazioni pensionistiche e temporanee per tali lavoratori, provvedendo nel contempo al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure contenute nel decreto legislativo n. 276/2003, così come previsto dal comma 14 dell'articolo 86 del medesimo decreto"*.

Più di recente il CIV ha ritenuto necessario sensibilizzare l'Istituto e, tramite esso, le Istituzioni al fine di conferire sicurezza e trasparenza nei diritti previdenziali dei lavoratori parasubordinati.

Dapprima con una costante attenzione sulla preparazione dell'operazione di emissione generalizzata degli estratti conto e successivamente con l'approvazione delle delibere n. 17 del 25 ottobre 2005 (avente ad oggetto "Lavoratori parasubordinati – emissione generalizzata degli estratti contributivi e prescrizione decennale dei contributi) e n. 10 del 30 maggio 2006 (avente ad oggetto "Lavoratori parasubordinati. Estratti conto e prescrizione dei contributi").

Le posizioni del CIV hanno trovato un primo positivo riscontro nelle disposizioni previste dall'articolo 36 bis, comma 11, della legge 4 agosto 2006, n. 248, laddove viene prorogato il termine di decorrenza della prescrizione per la contribuzione - relativa all'anno 1996 - da riconoscere ai lavoratori parasubordinati.

Scongiorato in tal modo il rischio della perdita o dell'affievolirsi dei diritti previdenziali dei lavoratori in esame, le Commissioni ritengono necessario ritornare ad una riflessione più matura sul problema del lavoro parasubordinato, in sintonia con le Linee di indirizzo sopra richiamate, riaffermando l'obiettivo della *"coesione sociale di cui le prestazioni previdenziali sono presidio"*.

Pertanto, anche con l'ausilio della Direzione centrale competente, è stato analizzato il Rapporto elaborato dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale avente ad oggetto "lavoro parasubordinato dal 1996 al 2004".

Nella presente nota informativa, dopo un breve disamina della normativa di riferimento, le Commissioni hanno preso spunto dall'esame del Rapporto 1996/2004 e dai dati relativi all'anno 2005 per analizzare i diritti previdenziali dei lavoratori parasubordinati e per suggerire possibili interventi.

2. LA GESTIONE PER LA TUTELA PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI

In applicazione di quanto dispone l'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 è stata istituita presso l'Istituto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, una apposita gestione separata.

Essa è finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per "soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo .. per i titolari di collaborazione coordinata e continuativa .. e per gli incarichi di vendita a domicilio.."

La Gestione separata intende quindi far fronte alle richieste di diritti previdenziali avanzate da una vasta platea di lavoratori che si situa tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo tradizionalmente inteso (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e che ha trovato la propria genesi nelle particolari modalità con le quali si è sviluppato il sistema economico del nostro paese nell'ultimo quindicennio.

La completa identificazione dei soggetti tenuti a versare il contributo è avvenuta gradualmente nel tempo a partire da una quasi totale identificazione iniziale con i rapporti di lavoro definiti da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

2.1. La decorrenza dell'obbligo contributivo

L'obbligo contributivo, inizialmente fissato dalla legge n. 335/1995 a decorrere dal 1° gennaio 1996, è stato posticipato:

- al **1° aprile 1996** per coloro che, alla data del 30 marzo 1996, non erano iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e non erano pensionati,
- al **30 giugno 1996** per coloro che alla data del 30 marzo 1996 avevano una assicurazione in atto.

2.2. I soggetti tenuti al versamento

Allo stato attuale sono tenuti al versamento:

- a) i titolari di rapporti tipici di collaborazione:

- gli amministratori, i sindaci ed i revisori di società, associazioni ed altri enti,
 - i collaboratori a giornali, riviste e simili tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore,
 - i partecipanti a collegi e commissioni con esclusione dei dipendenti pubblici che vi partecipano in connessione con il loro rapporto di lavoro.
- b) i titolari di rapporti atipici di collaborazione costituiti dai collaboratori coordinati e continuativi. Nel merito è intervenuta la legge delega n. 30 del 2003 e più compiutamente il decreto legislativo n. 276 del 2003. Gli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo prescrivono che le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili a un progetto o a un programma determinati dal committente e gestiti in via autonoma dal collaboratore pena la loro conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- c) i professionisti per i quali non è previsto un obbligo previdenziale ovvero:
- i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale,
 - i professionisti con cassa previdenziale limitatamente ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo previdenziale,
 - i professionisti che versano alla cassa di categoria solo il contributo in misura fissa a titolo di solidarietà e non hanno quindi obbligo di pagare la quota per la pensione,
 - i pensionati e i lavoratori dipendenti che svolgono attività professionale non soggetta ad obblighi previdenziali;
- d) altre figure inserite negli anni successivi alla creazione della gestione:
- i venditori a domicilio e soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale solo se il reddito di tali attività è superiore a € 5.000 annue,
 - gli spedizionieri doganali dal 1° gennaio 1998,
 - i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca dal 1° gennaio 1999 e dal 2003 anche i beneficiari di borse di studio integrative e coloro che percepiscono assegni per attività di tutorato o didattico-integrative e di recupero;
- e) coloro che (disoccupati, casalinghe, studenti, pensionati, disabili, extra comunitari) esercitano prestazioni occasionali di tipo accessorio per i piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare, giardinaggio ecc. La previsione è contenuta negli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 e contempla la peculiare contribuzione c.d. ticket;
- f) gli associati in partecipazione a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2.3. L'importo della contribuzione

Nel corrente anno le aliquote contributive sono le seguenti:

- 10 per cento per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, per i proscrittori volontari e per i titolari di pensione indiretta e di reversibilità,
- 15 per cento per i titolari di pensione diretta,
- 18 per cento (di cui 0,5 per cento per la tutela della maternità, per gli assegni al nucleo familiare e per la malattia in caso di degenza ospedaliera) per coloro che sono privi di tutela previdenziale. L'aliquota destinata alla copertura pensionistica (17,5 per cento) è applicata ai redditi fino alla prima fascia di retribuzione pensionabile (per l'anno 2006 € 39.297) mentre per gli importi eccedenti è applicata l'aliquota del 18,5 per cento.

2.4. Il principio di cassa

L'obbligo contributivo è regolato dal principio di cassa previsto dall'articolo 2, comma 29 della legge n. 335/1995.

I compensi relativi a prestazioni assoggettabili a contribuzione nella gestione separata devono, sulla base di tale principio, essere dichiarati ai fini fiscali come redditi dell'anno nel quale vengono riscossi.

Di conseguenza la loro attribuzione temporale, sia ai fini della copertura assicurativa sia del rispetto del minimale e del massimale, deve essere effettuata con riferimento all'anno nel quale il compenso viene corrisposto, indipendentemente dal periodo a cui esso si riferisce.

I contributi versati per l'anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti vengono accreditati, sulla base del principio di cassa, a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti, a prescindere quindi dalla collocazione del periodo lavorato.

Nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza tra il periodo di attività e quello per il quale viene effettuata la copertura contributiva potrebbero determinarsi i seguenti problemi:

- il momento dell'incasso si pone in anno diverso da quello lavorato. Rimane privo di copertura l'anno in cui si è svolto il lavoro e rimane compromessa la possibilità di incrementare l'anzianità contributiva;
- il momento dell'incasso avviene in anno diverso da quello lavorato e contemporaneamente allo svolgimento di altra attività lavorativa. Rimane scoperto l'anno di svolgimento del lavoro e si crea nell'anno di incasso una copertura parziale/totale che rende impossibile l'effettuazione di versamenti volontari.

In via generale:

- possono risultare non concretamente applicabili i requisiti per ottenere le prestazioni temporanee con riferimento sia al diritto che alla misura,
- vi è in molti casi impossibilità da parte degli interessati ad effettuare la prosecuzione volontaria,
- alcuni consistenti periodi possono risultare privi di copertura contributiva ancorchè nei medesimi sia stata svolta attività lavorativa.

Conseguentemente l'applicazione del principio di cassa nell'accredito della contribuzione attualmente determina una scarsa certezza nelle aspettative previdenziali sulla quale si ritiene urgente intervenire sia per il corrente sia valutando soluzioni adeguate per l'accredito dei periodi passati.

3. GLI ASPETTI EVOLUTIVI

3.1. Le attività di call-center

Con la circolare n. 17 del 14 giugno 2006 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato indicazioni operative in merito alle collaborazioni coordinate e continuative nelle modalità a progetto, di cui agli articoli 61 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003, sulle attività di "Call Center" ed alla connessa attività di vigilanza.

In un mercato del lavoro caratterizzato da un consistente utilizzo di contratti di collaborazione autonoma, vengono individuate due tipologie di attività per segnare il confine tra contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ("*Out Bound*") e rapporti con vincolo di subordinazione ("*In Bound*"), definendosi:

- "*In Bound*", in cui l'operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla giacchè la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo.
- "*Out Bound*", campagne nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, in un arco di tempo determinato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente;

Appare tuttavia necessario sottolineare che il Ministero si è riservato, fin dal momento della pubblicazione della circolare, di valutare l'opportunità di intervenire nuovamente sulla materia, una volta verificate, anche a seguito di monitoraggio degli esiti della circolare stessa, l'evoluzione e le dinamiche organizzative del settore.

3.2. Il lavoro accessorio

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2005 sono state individuate le aree nelle quali avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio, previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

L'articolo 3 del citato decreto ministeriale individua le seguenti aree per la sperimentazione: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.

Con il medesimo decreto viene stabilita altresì la modalità di scelta del concessionario del servizio per la fase di sperimentazione, avente la funzione di erogazione dei buoni.

Con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che richiama anche quanto previsto dal decreto legge 30 settembre 2005 n. 2003, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, è stata inserita nella sperimentazione anche l'area di Udine.

Nella riunione del CIV del 9 maggio u.s. è stata effettuata un'informativa da parte della Direzione Generale in merito alla sperimentazione presso la sede INPS di Treviso, che risulta essere l'unica area presso la quale l'iniziativa è stata avviata e, successivamente, lo stesso tema è stato affrontato dalla Commissione Entrate.

Dalle prime valutazioni emerse si è evidenziato da un lato la carenza di una adeguata comunicazione rivolta ai destinatari della norma residenti nelle aree interessate e dall'altro la necessità di acquisire ulteriori informazioni, legate anche alla procedura di scelta del concessionario del servizio ed al costo di gestione del servizio stesso.

Allo stato tuttavia non risultano disponibili le informazioni richieste e tutti gli elementi che consentano un più proficuo approfondimento sulla materia.

Appare necessario infatti verificare l'impatto e le implicazioni della norma in esame che, a giudizio delle Commissioni, contiene aspetti positivi da valutare appieno conoscendo la complessiva struttura del servizio (fino all'accredito della contribuzione ai lavoratori beneficiari) ed ipotizzando una estensione ad altre tipologie di lavoro e ad altri settori economici.

4. IL LAVORO PARASUBORDINATO DALL'ANNO 1996 ALL'ANNO 2004. I RISULTATI DELLA RICERCA

Le Commissioni hanno inteso, con l'ausilio del Rapporto predisposto dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale dell'INPS, far luce innanzitutto sulla formazione e sullo sviluppo di questo fenomeno e sui correlati risvolti previdenziali.

Più volte il Consiglio ha posto l'accento sulla conoscenza della reale situazione quantitativa del mercato del lavoro, e quindi anche della porzione dello stesso

costituita dai lavoratori parasubordinati, in presenza spesso di dati molto diversi forniti da diverse fonti.

Anche per quanto riguarda l'andamento quantitativo e qualitativo dei lavoratori parasubordinati il Consiglio ritiene che la mensilizzazione delle informazioni contributive debba costituire la base su cui costruire una serie di Report necessari per fondare su di essi le politiche di bilancio e le politiche sociali e quindi ribadisce quanto più volte espresso sull'argomento.

a) La dimensione quantitativa

Nell'anno 2004 i contribuenti (coloro che hanno effettivamente versato contributi) risultano essere 1.747.535 (-4,4% - 81 mila unità rispetto all'anno precedente con 1.828.700 attivi).

La variazione si compone di un incremento di 16 mila professionisti e di una diminuzione di 97 mila collaboratori.

Per dare un significato a questo aspetto quantitativo occorre intanto richiamare alcuni fattori di contesto:

- l'introduzione dal 24 ottobre 2003 (è previsto per le collaborazioni vigenti un anno di tempo, e quindi fino al 23 ottobre 2004, per il passaggio eventuale alla nuova forma contrattuale);
- l'incremento dell'aliquota contributiva per i lavoratori senza altra occupazione (dal 14% al 17,80%);
- l'esenzione dall'obbligo contributivo in presenza di reddito annuo inferiore a 5 mila euro introdotta per alcune tipologie di parasubordinati (venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali).

Tenuto conto di tali fattori contestuali la riduzione dei collaboratori ha interessato le donne (oltre il 70% delle minori collaborazioni) e ragazze-ragazzi con meno di 29 anni di età (per il 74%). Tali eventi hanno interessato in maggior parte il Nord che il resto d'Italia.

b) La suddivisione per sesso e classi di età

Nell'anno 2004 il numero degli ultrasessantenni ha superato quello dei giovani al di sotto dei 25 anni di età (10% contro l'8% del totale).

Nello stesso anno considerato l'età media dei lavoratori parasubordinati, pari a 41 anni e mezzo, è stata superiore di circa due anni a quella dei lavoratori dipendenti.

A tale risultato porta la marcata presenza dei pensionati e di coloro che hanno collaborazioni "tipiche" quali gli amministratori di società e i partecipanti a collegi e commissioni.

c) la presenza territoriale

Nel Sud il lavoro parasubordinato è in notevole evoluzione sia per quanto riguarda un elevato incremento dei contributi, sia per una maggiore presenza di giovani sia per una presenza quasi uguale di donne ed uomini.

d) l'incremento dei contributi e il valore delle retribuzioni

L'aumento contributivo è stato essenzialmente determinato dall'incremento delle aliquote contributive piuttosto che dall'incremento del reddito dei lavoratori e dal numero degli stessi.

Nell'anno 2004 ciascun lavoratore ha versato una media di 2.300 euro di contributi (i professionisti versano contributi medi più consistenti rispetto ai collaboratori - 2.900 rispetto a 2.200 -).

I contributi dei collaboratori sono riferiti ad un reddito medio di 14.300 euro ma oltre il 40% non ha superato i 5.000 euro.

Il reddito dei professionisti può essere stimato in 17.800 euro ovvero superiore del 24% del reddito dei collaboratori.

Le donne però guadagnano la metà degli uomini.

Un giovane con meno di 25 anni guadagna circa 4.000 euro l'anno mentre un ultra sessantenne ne guadagna 21.400.

e) esclusività delle collaborazioni

Il 70% dei lavoratori parasubordinati ha sole collaborazioni nel senso che non ha altre attività che integrano il reddito e i contributi.

Tra di essi i collaboratori non solo guadagnano meno di coloro che sono pensionati o di coloro che hanno un altro lavoro ma sono ulteriormente penalizzati dalla copertura previdenziale parziale causata proprio dal basso livello dei redditi.

A tale proposito per meno di un terzo dei collaboratori sono stati versati contributi sufficienti per la copertura assicurativa dell'intero anno.

A completare il quadro descritto il rapporto mette in evidenza la assoluta prevalenza del mono-committente.

5. I DIRITTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI

5.1. Il conto assicurativo

Assume particolare rilievo per gli iscritti alla Gestione separata, disporre, mediante il Conto assicurativo, di tutte le informazioni che rappresentano la consistenza della propria posizione assicurativa.

La messa a conoscenza, anche ampliando tutte le possibilità offerte dalla rete web, di tutti gli elementi che, anno dopo anno, determinano lo sviluppo del montante contributivo deve costituire l'impegno costante e prioritario dell'Istituto specialmente in un momento in cui è aperta la riflessione sui diritti previdenziali dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Il CIV ha posto più volte tale obiettivo come priorità effettiva dell'attività dell'Istituto. Con circolare n. 59 del 20 aprile 2006 sono state emanate le direttive riguardanti l'emissione degli estratti conto agli iscritti alla gestione separata.

Da un primo report dell'operazione risultano i seguenti dati:

Estratti conto emessi	2.462.000
Richieste di modifiche anagrafiche	8.700
Richieste di modifiche contributive	16.900

Le Commissioni proseguiranno un attento monitoraggio sugli esiti dell'operazione al fine di proporre, ove necessario, indirizzi congrui con le problematiche che dovessero emergere.

5.2. Le prestazioni pensionistiche

5.2.1. Il sistema di calcolo contributivo

Ai lavoratori parasubordinati si applica il sistema di calcolo contributivo introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Tale sistema di calcolo si basa essenzialmente sull'accantonamento della contribuzione annua riferita a ciascun lavoratore, rivalutata annualmente sulla base dell'andamento del prodotto interno lordo.

Il riferimento essenziale è quindi il montante individuale al quale viene applicato, al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione riferito all'età posseduta dal lavoratore.

Coerentemente con tale impostazione anche i riscatti a carico del lavoratore privilegiano l'elemento costituito dal valore contributivo, che alimenta il montante, anziché l'anzianità contributiva coperta dal riscatto.

Il sistema così definito attua automaticamente una sorta di penalizzazione nel rendimento ove l'età del pensionamento sia uguale o superiore a 57 anni e un maggior rendimento ove l'età sia prossima ai 62 anni.

E' altresì da sottolineare che alle prestazioni liquidate con il sistema contributivo non si applica l'integrazione al trattamento minimo.

5.2.2 Le modifiche dall'anno 2008

Alla struttura normativa così delineata si aggiungono dall'anno 2008 importanti correttivi.

Si potrà andare in pensione solo a 60 anni le donne a 65 gli uomini e/o, in via alternativa:

- con 35 anni di contributi e 60 anni di età (61 gli autonomi)
- con 40 anni di contributi indipendentemente dall'età

Sono stati quindi tolti i vantaggi dell'accesso anticipato al pensionamento ancorchè penalizzato e sono stati introdotti vincoli costituiti dall'anzianità contributiva in un sistema che di fatto non contemplava tale variabile se non per definire periodi minimi di contribuzione.

5.2.3 L'automaticità delle prestazioni

In mancanza di un esplicito orientamento risultano non applicabili ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione di che trattasi le disposizioni sull'automaticità delle prestazioni, principio che consente l'utilizzo della contribuzione dovuta ancorchè non versata.

Tra gli iscritti alla gestione dei parasubordinati vi sono figure professionali (lavoratori a progetto e categorie ad essi assimilabili) che per quanto riguarda l'obbligo del versamento contributivo – gravante per intero sul committente – si trovano nella stessa posizione giuridica dei lavoratori dipendenti.

Per tale motivo si rende valutare l'estensione del principio dell'automaticità delle prestazioni a quanti sono assimilabili, per ciò che concerne l'obbligo contributivo, ai lavoratori dipendenti.

5.2.4 La totalizzazione dei periodi assicurativi

L'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, include i lavoratori iscritti alla gestione separata in oggetto tra coloro che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi.

Al riguardo si richiama quanto già espresso dal CIV con Ordine del giorno approvato nella seduta del 13 dicembre 2005 e con Deliberazione n. 14 approvata nella seduta dell'11 luglio 2006 aventi ad oggetto la totalizzazione dei periodi assicurativi.

5.2.5 Considerazioni finali

Nel contesto delle considerazioni fin qui esposte le prospettive previdenziali dei lavoratori iscritti alla Gestione separata risultano ancor più limitate considerando il convergere dei seguenti elementi:

- il modesto reddito medio pro capite rilevato dalla ricerca,

- la parziale copertura contributiva annua determinata in funzione del reddito percepito,
- la non efficacia del contributo di riscatto per il raggiungimento dell'anzianità massima pensionabile (40 anni) circostanza questa prevista dalla legge n. 335 per il sistema contributivo in genere,
- le incertezze legate alle modalità di accredito dei contributi,
- l'introduzione della variabile anzianità contributiva quale titolo richiesto per l'accesso al pensionamento,
- l'assenza dell'integrazione al trattamento minimo per le prestazioni liquidate esclusivamente con il calcolo contributivo, da cui deriva la concreta possibilità di liquidare prestazioni di inabilità e di reversibilità di importo estremamente esiguo;
- i limiti che ancora sussistono nella normativa sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, già rilevati dal CIV nel contesto di un esame generale della materia, con Ordine del giorno del 13 dicembre 2005 e con Deliberazione n. 14 dell'11 luglio 2006.

5.3. Le prestazioni temporanee a sostegno del reddito

Le tutele offerte dal sistema previdenziale ai lavoratori parasubordinati e riferite al sostegno temporaneo del reddito necessitano di una attenta analisi della loro evoluzione.

Il cammino percorso è stato quello di una estensione al lavoro parasubordinato di istituti giuridici propri del lavoro subordinato. Non si è cioè provveduto a creare una rete di tutele proprie e specifiche; si è provveduto ad allargare, ove possibile, alle nuove figure professionali istituti già presenti e in qualche modo assimilabili.

Dal 1° gennaio 2000 ai lavoratori in oggetto viene riconosciuta l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero per un massimo di 180 giorni nell'anno solare. Si rileva che ai medesimi lavoratori non viene riconosciuta alcuna indennità in caso di malattia non comportante ricovero.

Dal 1° gennaio 1998 la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti è stata estesa ai lavoratori in oggetto.

Dal 1° gennaio 1998 è stata estesa alle lavoratrici in oggetto l'indennità di maternità in sostituzione dell'assegno di parto. Possono fruire dell'astensione obbligatoria per maternità per la durata di due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino.

Con l'approvazione del decreto legislativo n. 276 del 2003 (che ha contemplato tra l'altro la trasformazione delle collaborazioni coordinate e continuative in contratti di lavoro a progetto) vengono introdotte nuove tutele proteggendole dalla risoluzione del rapporto di collaborazione. Ne' la gravidanza, né la malattia o l'infortunio comportano l'estinzione del rapporto contrattuale il quale rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo.

Ai lavoratori in oggetto non viene riconosciuta alcuna altra forma di ammortizzatore sociale.

6. I DATI DI BILANCIO DELL'ANNO 2005

Occorre preliminarmente osservare che il sistema previdenziale si basa tuttora su una gestione a ripartizione nel senso che le entrate contributive concorrono a sostenere le spese per pensioni dello stesso anno.

I dati di seguito riportati consentono quindi di analizzare emblematicamente più da vicino gli elementi caratteristici della gestione dei lavoratori parasubordinati.

La disponibilità dei dati di bilancio per l'anno 2005 della gestione di che trattasi consente di enucleare le seguenti informazioni.

Risultato di esercizio e situazione patrimoniale (in mln)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMON. AL 31 DICEMBRE
2004	4.570	151	4.419	22.686
2005	4.881	170	4.711	27.397

Numero degli iscritti

Gli iscritti alla gestione risultano essere 3.702.083 alla fine dell'anno 2005.

Al termine dell'anno 2004 erano 3.330.319.

Il dato del numero degli iscritti non è di per sè significativo entrando nel computo degli iscritti coloro che comunque sono presenti a prescindere dalla natura e dalla durata del lavoro svolto e quindi della contribuzione.

Più significativo è il numero dei contribuenti, coloro cioè che nel corso dell'anno 2005 hanno effettuato almeno un versamento, e che ammonta a 1.787.500.

Spese per prestazioni

- Prestazioni pensionistiche 73 milioni di euro
- Tutela della maternità 23 milioni di euro (10.268 beneficiarie)
- Assegni al nucleo familiare 13 milioni di euro
- Indennità di malattia 1 milione di euro

Le pensioni liquidate negli anni 2004 e 2005 (in unità di euro) :

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2004	Vecchiaia	15.750	15.057.853	956
	Invalidità	153	271.545	1.775
	Superstiti	1.105	689.868	624
	Totale	17.008	16.019.266	942
2005	Vecchiaia	25.453	27.991.573	1.100
	Invalidità	238	591.067	2.483
	Superstiti	1.575	1.216.408	772
	Totale	27.266	29.799.048	1.093

7. L'ATTIVITA' DI VIGILANZA

7.1 L'attività svolta nel corso dell'anno 2005

L'attività di vigilanza dell'Istituto nei confronti degli iscritti ex legge 335/1995, relativamente all'anno 2005, ha interessato complessivamente 1650 soggetti (1301 committenti e 349 prestatori in forma autonoma).

Fra i committenti ispezionati, 993 sono risultati irregolari (76%) e 232 sconosciuti, mentre nell'ambito delle 349 ispezioni svolte nei confronti dei prestatori di collaborazioni coordinate e continuative in forma autonoma sono stati individuati 237 soggetti irregolari (68%) e 166 non iscritti.

Rispetto all'anno 2005, nell'anno 2004 si era registrato un numero maggiore di ispezioni effettuate, pari a 2672, di cui 2048 riferite a committenti e 624 a prestatori di collaborazioni coordinate e continuative in forma autonoma.

7.2 Riflessioni sull'attività di vigilanza

Le Commissioni, relativamente all'attività di vigilanza svolta nell'ambito degli iscritti alla Gestione separata, sottolineano i seguenti aspetti.

Relativamente ai lavoratori addetti nei call center la circolare n. 17 del ministero del Lavoro e delle politiche Sociali fornisce adeguate istruzioni al fine di uniformare il più possibile il criterio di valutazione da adottare nella lettura del fenomeno, di adeguare l'attività di carattere informativo per gli operatori del settore per consentire alla Commissione centrale di coordinamento di definire tempi e modalità di intervento.

L'ampiezza dei fenomeni esaminati connessi ad un consistente utilizzo di contratti di collaborazione autonoma in aggiunta alla vastità del fenomeno connesso all'emersione del lavoro nero e del lavoro sommerso richiedono una

risposta adeguata e coerente da parte dell'attività di vigilanza in grado di operare anche autonomamente e con l'ausilio di strumenti innovativi.

Come già rilevato dal CIV ed indicato anche nella Relazione programmatica 2007/2009, la vastità dei fenomeni esaminati rende urgente l'adozione di specifiche politiche di intervento attivo basate su una rete di controlli incrociati, interventi di intelligence e di ampie sinergie tra Enti ed istituzioni.

Le Commissioni proseguiranno nel costante lavoro di monitoraggio in relazione alle più generali indicazioni contenute nelle linee programmatiche per l'anno 2007 della Direzione centrale competente dell'Istituto.

In particolare, per ciò che concerne l'attività di vigilanza connessa ai call center (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 14 giugno 2006), il monitoraggio dovrà completarsi con l'analisi dei risultati conseguiti attraverso il percorso intrapreso dal medesimo Ministero nelle funzioni attribuitegli dal decreto legislativo n. 124 del 2004.

8. LE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE NELL'AMBITO DEL COMITATO AMMINISTRATORE

Notevole rilievo assume l'attività del Comitato amministratore, che ha evidenziato le seguenti problematiche:

- a) automaticità delle prestazioni, ovvero la possibilità di estendere tale principio a coloro che si trovano, per quanto riguarda l'obbligo contributivo – gravante per intero sul committente – nella stessa posizione giuridica dei lavoratori dipendenti;
- b) contribuzione figurativa, ovvero la previsione di riconoscere tale contribuzione per gli stessi eventi già previsti esplicitamente dalla normativa previdenziale vigente (servizio militare, malattia, infortunio ecc.);
- c) prosecuzione volontaria, ovvero la possibilità di proseguire volontariamente in presenza di altra assicurazione e sulla base dei criteri contenuti nella legge delega previdenziale n. 243/2004, ad oggi non esercitata;
- d) riscatti e ricongiunzioni con particolare riguardo alla impossibilità di trasferire la contribuzione versata nella Gestione in oggetto ad altra gestione in base alla legge n. 29 ovvero alla legge n. 45.

9. RIFLESSIONI SUL LAVORO PARASUBORDINATO E POSSIBILI INTERVENTI

La legge n. 335/95 istitutiva della gestione dei lavoratori parasubordinati ha certamente consentito il recupero di contribuzione riferita ad attività fin lì non disciplinata.

Risultano convergenti con gli effetti di tale norma anche le disposizioni normative che hanno introdotto nuove regole sulla incumulabilità dei trattamenti pensionistici con il lavoro dipendente od autonomo.

Ha reso possibile lo sviluppo quantitativamente elevato di nuove attività per le quali sono interessati, come ha rilevato la ricerca dell'Istituto, in gran parte giovani e, al loro interno, prevalentemente donne.

Non sono peraltro disponibili informazioni relative ai settori economici che, in questi anni, sono stati interessati dallo sviluppo impetuoso del lavoro parasubordinato.

Le Commissioni, nel sottolineare l'esigenza di disporre di relazioni periodiche in merito agli esiti dell'operazione "Estratto conto dei lavoratori parasubordinati" in corso, ritengono conclusivamente di sottoporre all'attenzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza le seguenti questioni:

a) adozione di politiche attive del lavoro attraverso:

- la conoscenza del tessuto economico e sociale utilizzando le informazioni rilevate dal Casellario dei lavoratori attivi, implementato mensilmente dal flusso e-mens con particolare riferimento al corretto accredito della contribuzione a favore dei lavoratori parasubordinati;
- il collegamento diretto con le aziende e con i relativi consulenti;
- un costante monitoraggio del mercato del lavoro che consenta l'emersione del lavoro nero e del lavoro sommerso con procedure che rendano stabili tali risultati;
- lo sviluppo di strumenti di intelligence frutto di incroci tra banche dati e sinergie con altri Enti;
- l'intensificazione di un'attività di vigilanza che, utilizzando le informazioni residenti sulle banche dati, ne aumenti la qualità e diminuisca la possibilità di contenzioso.

b) arricchimento degli strumenti normativi previdenziali, che consentano:

- una rivisitazione ed una integrazione della normativa introdotta dalla legge n. 335/95 e relativa al sistema di calcolo contributivo per quanto riguarda gli iscritti alla gestione dei parasubordinati. Ciò induce, a maggior ragione, alla studio di integrazioni e modifiche alla disciplina più generale del sistema di calcolo contributivo;
- un ripensamento sul principio di cassa attualmente utilizzato nell'accredito della contribuzione ferma restando la necessità di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei committenti e dei soggetti interessati al versamento dei contributi;

- una riflessione sul concetto di anzianità contributiva in caso di parziali coperture contributive e sull'effetto che può derivare alla presenza dei requisiti necessari per la concessione della prestazione (ad esempio per l'indennità di maternità è richiesta l'attribuzione di tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti);
- l'utilizzo della contribuzione da riscatto per il raggiungimento dell'anzianità massima pensionabile (40 anni) e l'estensione della normativa della contribuzione figurativa;
- l'estensione del principio dell'automaticità delle prestazioni nei casi assimilabili al lavoro dipendente e in tutti i casi in cui vi è l'obbligo al versamento della contribuzione tramite committente – datore di lavoro;
- la facoltà di coprire volontariamente periodi contributivi in presenza di altre assicurazioni;
- una ridefinizione complessiva delle prestazioni di sostegno al reddito;
- una revisione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali, in considerazione che nel sistema di calcolo contributivo (che di per sé offre un minore grado di corrispondenza rispetto alle ultime retribuzioni percepite) non è prevista l'integrazione al trattamento minimo delle prestazioni pensionistiche.

2 ottobre 2006